

Oggetto: Disposizioni per il contenimento dell'inquinamento atmosferico. Limiti alla circolazione veicolare per superamento dei livelli di attenzione per polveri fini (PM10).

IL SINDACO

RICHIAMATA la d.G.R. n.9958 del 29/07/2009, concernente "Ulteriori misure per la limitazione del traffico veicolare" ai fini della riduzione delle emissioni in atmosfera e del miglioramento della qualità dell'aria, per la protezione della salute e dell'ambiente;

CONSIDERATO CHE le limitazioni e le disposizioni indicate nella predetta d.G.R. sono vigenti, per il periodo considerato, in tutto il territorio comunale in conseguenza dell'emanazione delle citate disposizioni regionali;

VISTO l'art. 7/13 del Codice della Strada

VISTA la L.R. 11/12/2006 n. 24 "norme per la prevenzione e la riduzione delle emissioni in atmosfera a tutela della salute e dell'ambiente"

TENUTO CONTO dei valori relativi al PM10 monitorati dalla rete di rilevamento della qualità dell'aria nei territori limitrofi al Comune di Cinisello Balsamo, e del superamento dei limiti stabiliti dalle normative vigenti;

ORDINA

in esecuzione di quanto sopra richiamato

DOMENICA 28 FEBBRAIO 2010

dalle ore 10,00 alle ore 18,00 BLOCCO TOTALE DELLA CIRCOLAZIONE
nel territorio del Comune di Cinisello Balsamo

Sono esclusi dal blocco:

- gli autoveicoli a trazione unicamente elettrica e a trazione elettrica alternativa o complementare (detti ibridi e bimodali);
- gli autoveicoli con motore ad accensione comandata alimentati a carburanti gassosi (metano, gpl).

Il divieto di circolazione non si applica:

- ai tratti autostradali, alle strade statali e provinciali ricadenti nel territorio comunale;
- ai tratti di strade di collegamento tra gli svincoli autostradali e più precisamente in viale Fulvio Testi, viale Brianza, via Galileo Galilei, via Labriola e via Valtellina e via De Amicis.

Il divieto di circolazione non si applica altresì:

- a) ai autoveicoli, i motoveicoli e i ciclomotori delle Forze di Polizia, delle FF.AA. dei Vigili del Fuoco e dei corpi e servizi di polizia municipale e provinciale;
- b) agli autoveicoli di pronto soccorso;
- c) ai mezzi di trasporto pubblico;
- d) ai taxi e ai veicoli di noleggio con conducente;
- e) agli autoveicoli utilizzati per il trasporto di portatori di handicap, muniti del relativo contrassegno, con il portatore di handicap a bordo;
- f) alle autovetture targate CD e CC;
- g) ai veicoli degli addetti agli impianti industriali e di pubblica utilità operanti a ciclo continuo certificati dal datore di lavoro;
- h) ai veicoli appartenenti a soggetti pubblici e privati che svolgono funzioni di pubblico servizio o di pubblica utilità che risultano individuabili o con adeguato contrassegno o con certificazione del datore di lavoro come gli operatori dei servizi manutentivi di emergenza non rinviabili al giorno successivo (luce, gas, acqua, sistemi informatici, impianti di sollevamento, impianti termici, soccorso stradale, distribuzione carburanti e combustibili, raccolta rifiuti, distribuzione farmaci, alimentari deperibili e pasti per i servizi di mensa);
- i) ai veicoli adibiti al trasporto di effetti postali e valori;
- j) agli autoveicoli di medici e veterinari in visita urgente, muniti del contrassegno dei rispettivi ordini, operatori sanitari ed assistenziali in servizio con certificazione del datore di lavoro;
- k) ai veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili ed indifferibili per la cura di gravi malattie (es. dialisi, chemioterapia) in grado di esibire relativa certificazione medica;
- l) agli autoveicoli utilizzati dai lavoratori con turni lavorativi tali da impedire la fruizione dei mezzi di trasporto pubblico, certificati dal datore di lavoro;
- m) ai veicoli dei sacerdoti e dei ministri di culto di qualsiasi confessione per le funzioni del proprio ministero;
- n) ai mezzi dei commercianti ambulanti limitatamente al percorso strettamente necessario per raggiungere il proprio domicilio al termine dell'attività lavorativa giornaliera;
- o) ai veicoli degli operatori dell'informazione compresi gli edicolanti con certificazione del datore di lavoro o muniti del tesserino di riconoscimento;
- p) ai veicoli utilizzati dalle Società sportive o dai singoli iscritti aderenti alle Società stesse, appartenenti a Federazioni affiliate al CONI o ad altre Federazioni ufficialmente riconosciute, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte delle medesime Società sportive;
- q) ai veicoli storici in possesso dell'attestato di storicità o del certificato di identità/omologazione, rilasciato a seguito di iscrizione negli appositi registri storici, per lo svolgimento di manifestazioni già programmate, previo rilascio di attestazione di partecipazione da parte dell'Ente organizzatore;
- r) ai veicoli dei donatori di sangue muniti di appuntamento certificato per la donazione;

- s) ai veicoli con targa estera, ad eccezione di quelli appartenenti a residenti nel territorio regionale;
- t) agli autoveicoli di soggetti pubblici o privati destinati a consentire la partecipazione a cerimonie di carattere civile o religioso già programmate ed adeguatamente documentate.

Non è prevista la facoltà di avvalersi di autocertificazioni, fatto salvo il caso del datore di lavoro di cui al punto l), per se medesimo.

In caso di violazione delle disposizioni contenute nella presente ordinanza, si applicheranno le sanzioni previste dal D.Lgs. 30/4/92, n. 285 "Nuovo Codice della Strada", come integrato e modificato.

I soggetti responsabili intensificano il controllo della circolazione dei veicoli sulla viabilità di competenza.

La presente Ordinanza viene trasmessa per gli adempimenti di competenza a:

- Polizia Locale
- Ufficio Relazioni con il Pubblico
- Ufficio Commercio
- Segreteria Generale
- Settore Gestione del Territorio servizio mobilità
- Commissariato Polizia di Stato – via Cilea, 30 – Cinisello Balsamo
- Caserma dei Carabinieri – via Pecchenini, 12/16 – Cinisello Balsamo

Cinisello Balsamo, lì 23 febbraio 2010

Il Sindaco
Daniela Gasparini